SEZIONE I

Norme generali

SOMMARIO

Benefici a concorso e durata dell'assegnazione art. 1
1.1 Durata di assegnazione dei benefici per studenti iscritti alle Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, al CIELS Bologna e alla BSMT.
1.2 Disposizioni particolari per la durata di assegnazione dei benefici in caso di rinuncia o decadenza, trasferimento o passaggio di corso.
1.3 Disposizioni particolari per gli studenti che optano per un curriculum di durata inferiore o superiore a quello normale di un Corso di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Laurea Magistrale

Destinatari art. 2
2.1 Destinatari
2.1.1 Destinatari iscritti ai corsi interateneo
2.1.2 Destinatari in contemporanea iscrizione a due corsi di studio
2.2 Cause di esclusione e decadenza
2.3 Studenti internazionali
2.3.1 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea
2.3.2 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi dell'Unione Europea
2.3.3 Disposizioni comuni a studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE
2.3.4 Studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE, con redditi e/o patrimoni in Italia
2.3.5 Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria) o titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea o complementare (ad es. protezione speciale, casi speciali).

Modalità di riscossione degli interventi economici art. 3

Revoca dei benefici art. 4

Restituzione dei benefici art. 5

Requisiti richiesti art. 6

Requisiti economici art. 7

Requisiti di merito-Studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico art. 8

Requisiti di merito-Studenti iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo art. 9

Requisiti di merito-Studenti iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo art. 10

Requisiti di merito-Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli art. 11
11.1 Requisiti per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio
11.2 Requisiti per ottenere la seconda rata della borsa di studio
11.3 Requisiti per ottenere la terza rata della borsa di studio, confermare l'assegnazione e non restituire la prima e la seconda rata

11.4 Criteri generali di valutazione dei requisiti di merito
11.5 Modalità di utilizzo del "Bonus"
11.6 Criteri di valutazione del merito - Casi Particolari

Studenti con disabilità **art. 12**

Termini per l'iscrizione all'a.a. 2026/2027 per usufruire dei benefici per il DSU **art. 13**
13.1 SEDE DI BOLOGNA E ROMAGNA
13.2 SEDE DI FERRARA
13.3 SEDE DI MODENA E REGGIO EMILIA
13.4 SEDE DI PARMA E PIACENZA

Presentazione della domanda **art. 14**
14.1 Come presentare domanda
14.2 Domande acquisite da ER.GO per benefici delle Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Parma
14.3 Quando presentare domanda

Graduatorie **art. 15**
15.1 Pubblicazione graduatorie
15.2 Ricorsi avverso le graduatorie
15.3 Graduatorie definitive di borsa di studio
15.4 Altre forme di tutela
15.5 Come vengono formulate le graduatorie
15.6 Graduatorie uniche regionali per gli incrementi della borsa di studio

Obblighi di informazione all'Azienda **art. 16**

Accertamento della condizione economica e di merito. Sanzioni **art. 17**

Trattamento dei dati personali **art. 18**

Modalità di comunicazione **art. 19**

Disposizioni per i benefici in relazione alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria – rinvio **art. 20**

Art. 1
(Benefici a concorso e durata dell'assegnazione)

1.1 Durata di assegnazione dei benefici per studenti iscritti alle Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, al CIELS Bologna e alla BSMT

La durata di assegnazione dei benefici si computa partendo dall'anno di prima immatricolazione o iscrizione anche se avvenuta presso altro Ateneo, Facoltà, Corso di Laurea, Diploma Universitario o altro Istituto di Grado Universitario, anche all'estero, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi.

Per determinare la durata dell'assegnazione non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che interrompono la carriera nei seguenti casi:
1. per le studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio;
2. per gravi e prolungate infermità, debitamente certificate;
3. interruzione della carriera per almeno due anni accademici.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA

I diversi benefici possono essere concessi per un periodo massimo di:

Benefici/ Durata massima di assegnazione	**Corsi di Laurea**	**Corsi di laurea magistrale**	**Laurea magistrale a ciclo unico**	**Corso di Specializzazione e di dottorato**
1.1 Borse di studio	- 7 semestri - 9 semestri per studenti con disabilità	- 5 semestri - 7 semestri per studenti con disabilità	durata prevista dai rispettivi ordinamenti, più un semestre - quindici semestri per gli studenti con disabilità	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.2 Alloggio	- 8 semestri - 10 semestri per studenti con disabilità	- 6 semestri - 8 semestri per studenti con disabilità	durata prevista dai rispettivi ordinamenti più due semestri - sedici semestri per gli studenti con disabilità	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.3 Contributi per mobilità internazionale	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.4 Interventi straordinari	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso (se non se ne è fruito nel corso di laurea)	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	non previsti

ISTITUTI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA, SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI RIMINI, CIELS BOLOGNA E BSMT

Benefici/ Durata massima di assegnazione	**Corsi di Diploma di I Livello**	**Corsi di Diploma di II Livello**	**Corso di Specializzazione e Diploma di perfezionamento**
1.1 Borse di studio	- 7 semestri - 9 semestri per studenti con disabilità	- 5 semestri - 7 semestri per studenti con disabilità	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.2 Alloggio	- 8 semestri - 10 semestri per studenti con disabilità	- 6 semestri - 8 semestri per studenti con disabilità	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.3 Contributi per mobilità internazionale	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi (se non se ne è già fruito nel Diploma di I livello)	non previsti
1.4 Interventi straordinari	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso (se non se ne è fruito nel Diploma di primo livello)	non previsti

Per gli studenti che optano per il regime a tempo parziale sono previste disposizioni particolari per la durata di assegnazione dei benefici, così come disciplinato dalle rispettive Sezioni del Bando di concorso.

1.2 Disposizioni particolari per la durata di assegnazione dei benefici in caso di rinuncia o decadenza, trasferimento o passaggio di corso:

- si trasferiscono da un corso di altro ateneo o istituto di grado universitario, anche estero, o effettuano un passaggio di corso interno all'ateneo o istituto di grado universitario;
- si immatricolano nuovamente a seguito di rinuncia o decadenza[1];
- passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- per i laureati triennale che si iscrivono alle lauree magistrali a ciclo unico.

1. Borsa di studio

Il periodo di assegnazione della borsa di studio:

- in caso di trasferimento da un corso di altro ateneo o di passaggio di corso interno all'ateneo è calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione indipendentemente dall'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2026/2027;
- in caso di nuova immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza: se lo studente è ammesso al primo anno, è calcolato a partire dall'anno di nuova immatricolazione; se lo studente è ammesso ad anni successivi al primo, è calcolato facendo retrocedere virtualmente l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2026/2027;
- per la laurea magistrale a ciclo unico, è pari alla differenza tra la durata del corso prescelto più un semestre (11 semestri per i corsi quinquennali, 13 semestri per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia) e il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso ai benefici;

2. Alloggio

Il periodo di assegnazione dell'alloggio:

- in caso di trasferimento da un corso di altro ateneo o di passaggio di corso interno all'ateneo è calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione indipendentemente dall'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2026/2027;
- in caso di nuova immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza: se lo studente è ammesso al primo anno, è calcolato a partire dall'anno di nuova immatricolazione; se lo studente è ammesso ad anni successivi al primo, è calcolato facendo retrocedere virtualmente l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2026/2027;
- per le lauree magistrali a ciclo unico, è pari alla differenza tra la durata del corso prescelto, più un anno, e il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza, valutato sulla base dell'anno di prima immatricolazione all'Università. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso ai benefici.

Esempio.
Uno studente laureato nell'a.a. 2025/2026 alla triennale, entro la durata legale del corso, che vuole iscriversi, per l'a.a. 2026/2027, alla magistrale a ciclo unico di 5 anni: può ancora concorrere ai benefici per 2 anni e un semestre.

Quindi, l'anno di prima immatricolazione è quello relativo alla prima immatricolazione alla laurea triennale.

Attenzione: qualora lo studente abbia ottenuto nell'a.a. 2025/2026 il riconoscimento dell'ultimo semestre di borsa di studio a titolo di integrazione della borsa di studio per laurea in corso nell'ultima sessione (c.d. straordinaria) dell'anno accademico 2024/2025, tale semestre sarà considerato nel calcolo della durata residua di concessione dei benefici in caso di passaggio o abbreviazione di carriera da corsi di laurea a corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

[1] Attenzione: gli studenti che hanno già ottenuto i benefici per il medesimo anno di corso, anche in altro corso di studi e che si reimmatricolano a seguito di rinuncia/decadenza possono usufruire dei benefici fin dall'anno di prima immatricolazione, solo in caso di restituzione delle somme già percepite per borsa di studio e servizi associati. Vedi Sezione I NORME GENERALI – ART. 2 – PARAGRAFO 2.2. Cause di esclusione e decadenza.

1.3 Disposizioni particolari per gli studenti che optano (dove attivato) per un curriculum di durata inferiore o per il regime a tempo parziale (part time) di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale

1. Curriculum di durata inferiore
Il periodo di assegnazione della borsa di studio e dell'alloggio è pari alla durata del curriculum.

2. Regime a tempo parziale (part time)
Il periodo di assegnazione della borsa di studio e dell'alloggio è pari a un massimo di:
- dodici semestri per i corsi di laurea;
- venti semestri per i corsi di Laurea magistrale a ciclo unico;
- otto semestri per i corsi di Laurea magistrale.

Nel caso dell'alloggio è attribuita la retta di cui alla Tabella 1 della Sezione III - Servizi residenziali (**TABELLE RETTE E TARIFFE SERVIZI RESIDENZIALI**) per il periodo massimo di assegnazione di cui all'art. 1.1; successivamente si applicano le tariffe ospiti.
In caso di passaggio durante il corso di studi da un curriculum di durata inferiore o superiore a un curriculum di durata normale e viceversa è possibile prevedere una durata personalizzata di assegnazione.

Art. 2
(Destinatari)

2.1 Destinatari
Per usufruire dei benefici a concorso è necessario essere in regola in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione Emilia-Romagna per l'a.a. 2026/2027.

Sono destinatari degli interventi:

gli studenti delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, in tutte le rispettive sedi, che per l'a.a. 2026/2027 si iscrivono a:
- corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, anche in modalità tempo parziale o teledidattica;
- corsi di specializzazione di durata almeno biennale, escluse le scuole di area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
- corsi di Dottorato di ricerca attivati dalle Università ai sensi della L. 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, come modificato dalla l. 30 dicembre 2010, n. 240.

gli studenti degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, che si iscrivono per l'a.a. 2026/2027 a:
- Accademia delle Belle Arti di Bologna e di Ravenna:
  corsi di diploma di I e II livello
- Fondazione Accademia Internazionale di Imola "Incontri con il Maestro" O.N.L.U.S:
  corsi di laurea e laurea magistrale
- Libera Accademia di Belle Arti di Rimini:
  corsi di diploma di I livello
  corso di diploma di secondo livello
- Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (ISIA):
  corsi di diploma di I e di II livello
- Conservatorio Statale "Maderna-Lettimi" di Cesena e Rimini:
  corsi di diploma di I livello
  corsi di diploma di II livello
- Conservatorio Statale "G. Verdi" di Ravenna:
  corsi di diploma di I livello
  corsi di diploma di II livello

- Conservatorio di Musica "Vecchi - Tonelli" di Modena:
  corsi di diploma di I e di II livello
- Conservatorio di Musica "Peri - Merulo" di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti:
  corsi di diploma di I e di II livello
- Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna:
  corsi di diploma di I e di II livello
- Conservatorio di Musica "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara:
  corsi di diploma di I e di II livello
- Conservatorio di Musica "A. Boito" di Parma:
  corsi di diploma di I e di II livello
- Conservatorio di Musica "G. Nicolini" di Piacenza:
  corsi di diploma di I e II livello
- Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Pellegrino" di Rimini:
  corsi di diploma di I e II livello per mediatori linguistici
- Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS Bologna: corso di diploma di I livello per mediatori linguistici.
- Bernstein School of Musical Theater – Center for the Performing Arts (BSMT) di Bologna:
  corsi di diploma di I livello

Accedono agli interventi gli studenti che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 sono ammessi ai corsi di diploma di primo livello degli Istituti AFAM per spiccate capacità e attitudini, seppur non ancora in possesso del diploma di scuola media superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico di primo livello.

2.1.1. Destinatari iscritti ai corsi interateneo

Per gli studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" (*Associazione che riunisce le quattro Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma e le grandi marche della Motor Valley con l'obiettivo di promuovere il potenziamento dell'innovazione e dell'offerta formativa emiliano-romagnola nel campo dell'automotive*) e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna sono previste specifiche modalità di erogazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, che tengono conto dell'articolazione del corso su più sedi (sede amministrativa e sede didattica) per semestre o annualità.

2.1.2. Destinatari in contemporanea iscrizione a due corsi di studio

Nei casi di contemporanea iscrizione per l'a.a. 2026/2027 a due corsi di studio, ai sensi della L. 12 aprile 2022 e del D.M. e del D.M. 930/2022, lo studente iscritto ad un corso di studio, che usufruisce dei benefici per il diritto allo studio universitario, non può scegliere il successivo corso di studio cui eventualmente si iscrive per usufruire dei medesimi benefici. Solo qualora uno studente iscritto ad un corso di studio non abbia mai usufruito dei benefici per il diritto allo studio universitario, potrà chiedere i benefici per il secondo corso di studio.
Qualora entrambi i corsi di studio siano presso un Ateneo/Istituto dell'Emilia Romagna è sufficiente il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per la sola iscrizione al corso di studi per il quale lo studente usufruisce dei benefici a concorso.

2.2 Cause di esclusione e decadenza

Sono esclusi dai benefici:

- gli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso e che sono incorsi in una delle sanzioni amministrative previste all'art. 17. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
- gli studenti che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto, quali:
  a) gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma di primo o di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
  b) gli studenti in possesso di un diploma universitario che si iscrivono per il conseguimento di una laurea triennale;

c) gli studenti in possesso di laurea che si iscrivono ad un altro corso di laurea o in possesso di laurea specialistica che si iscrivono ad altro corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico o in possesso di laurea specialistica a ciclo unico o magistrale a ciclo unico che si iscrivono ad un altro corso di laurea;
d) gli studenti in possesso di diploma di specializzazione o di dottorato che si iscrivono ad un altro corso di specializzazione o di dottorato;
e) gli studenti in possesso di laurea o di diploma di primo livello di un Istituto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale o di diploma di conservatorio del vecchio ordinamento (congiuntamente al possesso di diploma di scuola superiore) che si iscrivono ad un corso di laurea o ad un altro corso di diploma di primo livello;
f) gli studenti in possesso di laurea specialistica o di diploma di secondo livello di un Istituto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale o di diploma di conservatorio del vecchio ordinamento (congiuntamente al possesso di diploma di scuola superiore) che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale o ad un altro corso di diploma di secondo livello;
g) gli studenti in possesso del Diploma COBASLID che si iscrivono ad un corso di specializzazione dell'Università e viceversa.

Sono inoltre esclusi dai benefici:
- gli studenti che si iscrivono ai corsi singoli;
- gli studenti internazionali che ottengono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero, di valore equivalente o superiore a quello cui si iscrivono;
- gli studenti non in possesso dei requisiti di condizione economica e/o di merito disciplinati dal Bando;
- gli studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata specificata nell'art. 1. Il conteggio del numero degli anni parte dal primo anno di immatricolazione assoluta a qualsiasi Università;
- gli studenti che hanno già ottenuto i benefici per il medesimo anno di corso, anche in altro corso di studi; in particolare gli studenti che hanno rinunciato agli studi e che per l'a.a. 2026/2027 si iscrivono per la seconda volta al primo anno (di un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo o di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per mediatori Linguistici di Rimini), possono usufruire dei benefici fin dall'anno di nuova immatricolazione, solo in caso di restituzione delle somme già percepite per borsa di studio e servizi associati (nel caso in cui sia già stato assegnatario di posto alloggio di ER.GO come idoneo, dovrà corrispondere la differenza tra la tariffa da ospite e la retta da idoneo/agevolata applicata per l'anno accademico in cui è risultato già assegnatario); dall'anno successivo accedono ai benefici, con durata e merito calcolati dall'anno di nuova immatricolazione;
- gli studenti che sono passati o passano da un corso di laurea triennale alla laurea magistrale a ciclo unico o laureati triennale che si iscrivono alla laurea magistrale a ciclo unico, ammessi al primo anno;
- gli studenti ammessi ad anni successivi al primo con attività formative/esami riconosciuti, a seguito di rinuncia o decadenza o di periodi di studio all'estero o di frequenza di corsi singoli o master, che non conseguono crediti formativi ulteriori nel nuovo percorso di studi.
- gli studenti che non conseguono CFU e raggiungono i requisiti di merito con il solo utilizzo del bonus.

Decadono dai benefici:
- gli studenti che presentano dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei benefici disciplinati dal Bando (vedi art. 17);
- gli studenti che si trasferiscono ad altra sede universitaria entro il 31/07/2027 (ad eccezione del caso in cui il trasferimento avvenga da e verso un ateneo della regione);
- gli studenti che si trasferiscono da altra sede universitaria e non regolarizzano l'iscrizione entro i termini stabiliti dalle rispettive Istituzioni come specificato nell'art. 13;
- gli studenti che rinunciano agli studi o comunque li interrompono entro il 31/07/2027 (ad eccezione del caso in cui alla rinuncia segua nuova immatricolazione in altro ateneo della regione);
- gli studenti che si laureano entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2025/2026, fatto salvo l'eventuale riconoscimento del semestre integrativo di borsa di studio in caso di conseguimento

della laurea in corso nell'ultima sessione (c.d. sessione straordinaria) dell'a.a. 2025/2026 o in eventuali prolungamenti;
- gli studenti che non regolarizzano l'iscrizione per l'a.a. 2026/2027 entro i termini stabiliti dalle rispettive Istituzioni come specificato nell'art. 13;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che cambiano corso di studio durante l'anno accademico e non possiedono i requisiti di merito previsti dal nuovo corso di studi;
- gli studenti decaduti dagli studi sono esclusi dai benefici per il primo anno di nuova immatricolazione tranne nel caso in cui raggiungano i requisiti di merito senza avvalersi delle attività formative/esami eventualmente riconosciuti. Gli studenti ammessi ad anni successivi, invece, possono avvalersi dei crediti riconosciuti per raggiungere i requisiti di merito richiesti per accedere ai benefici. L'anno di prima immatricolazione retrocede in base all'anno di corso a cui sono ammessi per l'a.a. 2026/2027;
- gli studenti, ammessi al primo anno, che hanno rinunciato agli studi e richiedono il riconoscimento di attività formative/esami sostenuti precedentemente, tranne nel caso in cui raggiungano i requisiti di merito senza avvalersi delle attività formative/esami eventualmente riconosciuti. Gli studenti ammessi ad anni successivi, invece, possono avvalersi dei crediti riconosciuti per raggiungere i requisiti di merito richiesti per accedere ai benefici. L'anno di prima immatricolazione retrocede in base all'anno di corso a cui sono ammessi per l'a.a. 2026/2027.

2.3 Studenti internazionali
Per concorrere ai benefici per l'a.a. 2026/2027 gli studenti di cui ai seguenti paragrafi devono presentare la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali all'estero riferita all'anno 2025, completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE sezione Corrispondenza e protocollo > Invia documentazione > Documentazione redditi esteri **entro le scadenze del perfezionamento della domanda, previste dall'art. 14 della Sezione I Norme Generali, pena la non idoneità ai benefici.**

ER.GO si riserva di richiedere in corso d'anno la documentazione originale cartacea, presentata tramite DOSSIER UTENTE, a fini di controllo. La mancata o parziale presentazione della documentazione originale cartacea richiesta in fase di controllo, indipendentemente dalla motivazione, ivi compresa la causa di forza maggiore, comporterà la revoca dei benefici.

Si ricorda che anche gli studenti internazionali che compilano la domanda benefici in un Caf convenzionato con ER.GO, sono tenuti a presentare la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali all'estero completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE sezione Corrispondenza e protocollo > Invia documentazione > Documentazione redditi esteri entro le scadenze sopra indicate, pena la non idoneità.

La documentazione da presentare è quella indicata nei successivi paragrafi 2.3.1 e seguenti

Attenzione! Non è richiesto in alcun caso l'intervento di agenzie/intermediari per raccogliere e inviare la documentazione completa e corretta. Si invita pertanto a diffidare di offerte/inviti a fornire aiuto in cambio di denaro, per evitare possibili raggiri. Si ricorda che ER.GO è tenuta a effettuare i controlli sulla documentazione presentata e, in caso di dichiarazioni mendaci o di documentazione di cui venga accertata la falsità, a revocare i benefici e fare le dovute segnalazioni agli organi competenti.

2.3.1 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. **Non vengono accettate in nessun caso autocertificazioni o autodichiarazioni.**
La documentazione in lingua originale deve essere legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente e tradotta in italiano dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.
Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: **https://www.esteri.it/it/servizi-opportunita/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/.**

In ogni caso **dalla documentazione deve risultare**:

a) la composizione del nucleo familiare alla data di scadenza della domanda: certificato che attesti la composizione della famiglia di appartenenza. Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (vedi art. 7).
   Situazioni particolari
   Stato di famiglia con presente un solo genitore:
   - **in caso di divorzio**: occorre l'atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la separazione;
   - **in caso di morte**: occorre il certificato di morte se non già presentato all'Azienda negli anni accademici precedenti;
   - l**o studente non è stato riconosciuto dal padre**: occorre il certificato di nascita dello studente;
   - **un genitore è irreperibile**: occorre la certificazione dell'irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;
   - **presenza di un tutore nello stato di famiglia**: è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti;

   Lo studente è orfano di entrambi i genitori: è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori se non già presentati all'Azienda negli anni accademici precedenti;
   Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati: è necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia; in questo caso dovranno essere rendicontati anche i redditi e i patrimoni del/la coniuge;
   Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.
b) l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2025, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
c) il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2025);
d) il valore del reddito conseguito nell'anno 2025: certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i **redditi lordi complessivi (incluse le tasse)** da lavoro o pensione percepiti da **ciascuno** dei componenti **maggiorenni** della famiglia nell'anno solare 2025.
   Situazioni particolari
   Se non si è in possesso del certificato sopra indicato può essere presentato uno dei seguenti documenti:
   - Certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell'anno solare 2025 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
   - Ultima busta paga (dicembre 2025) solo se in essa risulta il reddito complessivo percepito nell'anno 2025;
   - Tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell'anno solare 2025, se nell'ultima busta paga non risulta il reddito complessivo;
e) **Fabbricati**: certificazione di tutti i fabbricati posseduti, su tutto il territorio nazionale, alla data del 31 dicembre 2025 da **ciascuno** dei componenti della famiglia con l'indicazione della **superficie in metri quadrati lordi**.

In tutti gli altri casi (contratto di locazione, uso gratuito ecc.) occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo sia proprietario di immobili, su tutto il territorio nazionale.

f) l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2025 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
g) il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2025;
h) l'eventuale invalidità o handicap documentato dello studente.

La documentazione deve riportare i valori espressi in valuta locale, che saranno convertiti in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2025, calcolato dalla Banca d'Italia[2].

Gli studenti internazionali provenienti da aree geografiche interessate da conflitti e crisi umanitarie[3] possono documentare le condizioni economiche e patrimoniali del proprio nucleo familiare, presentando entro le scadenze del perfezionamento della domanda, previste dall'art. 14 della Sezione I Norme Generali, **un'Attestazione semplificata** dei redditi e dei patrimoni all'estero riferiti all'anno 2025, laddove rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero o estere in Italia e legalizzata ai sensi della normativa vigente.
Tale Attestazione dovrà riportare la composizione del nucleo familiare, i redditi complessivi lordi percepiti dal nucleo nel 2025 e i fabbricati posseduti o non posseduti al 31/12/2025, con l'indicazione della superficie complessiva in metri quadrati lordi, in caso di possesso.

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri" (Tabella A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.[4]

Tabella A - ELENCO DEI PAESI "PARTICOLARMENTE POVERI" (D.M. 24 febbraio 2026, n. 176)

Afghanistan	Djibouti	Malawi	South Sudan
Angola	Eritrea	Mali	Sudan
Bangladesh	Ethiopia	Mauritania	Syrian Arab Republic
Benin	Gambia	Mozambique	Tanzania
Burkina-Faso	Guinea	Myanmar	Timor-Leste
Burundi	Guinea-Bissau	Nepal	Togo
Cambogia	Haiti	Niger	Tuvalu
Central-African-Republic	Kiribati	Rwanda	Uganda
Chad	Lao People's Democratic Republic	Senegal	Yemen
Comoros	Lesotho	Sierra-Leone	Zambia
Democratic People's Republic of Korea	Liberia	Solomon-Islands	
Democratic Republic of the Congo	Madagascar	Somalia	

Anche gli studenti internazionali non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.

Per gli studenti internazionali matricole provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e con nucleo familiare non residente in Italia sono formulate apposite graduatorie.

[2] In mancanza, si farà riferimento al tasso medio di cambio immediatamente precedente pubblicato dalla Banca d'Italia.

[3] Per l'individuazione delle aree geografiche interessate da conflitti e crisi umanitarie si farà riferimento anche ai dataset ACLED (Armed Conflict Location and Event Data), UCDP - Uppsala Conflict Data Program, UNHCR - The UN Refugee Agency, nonché ad ogni altra fonte ufficiale e internazionalmente riconosciuta relativa a situazioni di rischio per l'accesso alla formazione universitaria nel mondo.

[4] Nel caso di studenti internazionali provenienti da aree geografiche interessate da conflitti e crisi umanitarie sarà accolta, laddove rilasciata, la certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale, anche in caso di Paesi di provenienza non inclusi nell'elenco del D.M. n. 176 del 24 febbraio 2026.

2.3.2 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi dell'Unione Europea.
Gli studenti internazionali provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:
- la composizione del nucleo familiare;
- i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2025: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all'estero al 31/12/2025: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (vedi art. 7).

Al fine di attivare i necessari controlli ai sensi dell'art. 17 della Sezione I Norme Generali, **tutti gli studenti sono comunque tenuti a presentare necessariamente tramite il DOSSIER UTENTE** sezione Corrispondenza e protocollo > Invia documentazione > Documentazione redditi esteri **entro i termini di scadenza specificati al precedente 2.3 lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o *apostillati* ai sensi della normativa vigente**.
Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: https://www.esteri.it/it/servizi-opportunita/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/.

2.3.3 Disposizioni comuni a studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE.
Gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni esclusivamente in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. **In caso di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all'estero), i redditi e/o i patrimoni all'estero devono essere documentati entro le scadenze e con le modalità specificate al punto 2.3, anche se inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU)[5].**

Gli studenti internazionali in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.

2.3.4. Studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE, con redditi e/o patrimoni in Italia
Per gli studenti internazionali il cui nucleo familiare risiede all'estero, gli eventuali redditi e/o patrimoni in Italia sono valutati con riferimento all'anno 2025 e la relativa documentazione deve essere prodotta entro le scadenze del perfezionamento della domanda, previste dall'art. 14 della Sezione I Norme Generali, pena la non idoneità ai benefici.

2.3.5 Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea o complementare (ad es. protezione speciale, casi speciali).
Sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti di cui al presente comma sono pertanto tenuti a presentare:
a) copia del permesso di soggiorno valido;
b) copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità. Si raccomanda di richiedere il rilascio della carta d'identità italiana per agevolare le procedure di assegnazione dei benefici.

[5] Laddove i redditi e/o i patrimoni all'estero siano inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la documentazione da produrre è riferita all'anno 2024.

c) attestazione ISEE 2026 che si applica alle prestazioni per Diritto allo studio universitario.

Gli studenti per i quali sia ancora in corso la procedura di riconoscimento dello status e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento della protezione internazionale/temporanea/speciale con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Gli studenti per i quali sia in corso la procedura di rinnovo del permesso e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento della protezione internazionale/temporanea/speciale con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

In caso di conversione del permesso di soggiorno di cui al presente art. 2.3.5 in permesso di soggiorno per un motivo diverso da quello originario, non più in ambito di protezione internazionale o complementare, ER.GO si riserva di valutare la condizione economica senza applicare le disposizioni sul nucleo familiare di riferimento di cui all'art. 7.

Art. 3
(Modalità di riscossione degli interventi economici)

1. Il pagamento degli interventi economici avviene con le seguenti modalità:
- tramite accredito su un conto corrente intestato allo studente. Qualora il codice IBAN indicato dallo studente risulti errato o incompleto, la commissione applicata dalla Banca Tesoreria per interventi a fronte di istruzioni non corrette (attualmente ammontante a € 11,00) sarà addebitata allo studente;
- tramite bonifico sul codice IBAN associato a carte ricaricabili prepagate nominative **intestate allo studente;**
- su carta ricaricabile prepagata nominativa (offerta dall'Istituto Tesoriere e non associata all'apertura di un conto corrente), senza alcun onere a carico del beneficiario. L'erogazione delle rate di borsa di studio verrà effettuata con bonifico bancario sul codice IBAN della carta. La comunicazione del codice IBAN dovrà essere effettuata dallo studente accedendo al Dossier UTENTE, presente sul nostro sito **www.er-go.it**,dalla sezione Situazione economica, documenti fiscali e PagoPA> Invia IBAN.

2. **Gli studenti sono tenuti a verificare con particolare attenzione la correttezza del codice IBAN comunicato all'Azienda.**
L'Azienda non risponderà delle somme erroneamente accreditate a favore di altro soggetto a causa di un codice IBAN errato comunicato dallo studente.

3. **Non verranno accettati, quale modalità di riscossione, IBAN internazionali extra SEPA.**

4. **Per ciascun pagamento lo studente riceverà apposito avviso sul DOSSIER UTENTE, presente sul nostro sito www.er-go.it.**

Art. 4
(Revoca dei benefici)

1. **Revoca per esclusione o decadenza dell'idoneità**

Tutti gli studenti che incorrono nelle cause di esclusione e decadenza dall'idoneità ai benefici nel corso dell'a.a. 2026/2027 (art. 2.2) devono restituire le somme percepite per borsa di studio e altri interventi in denaro e il valore dei servizi associati. In particolare:
- se sono assegnatari di borsa di studio e di posto alloggio con retta da idonei devono restituire l'importo in denaro riscosso e pagare la retta da idonei trattenuta dalla borsa integrata con tariffa da ospite[6], a far data dall'inizio dell'assegnazione dell'a.a. 2026/2027;

[6] In caso di rinuncia agli studi la retta da idonei trattenuta dalla borsa di studio sarà integrata con tariffa agevolata ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Sezione III Servizi residenziali.

- se sono assegnatari del servizio di ristorazione devono restituire l'intero importo della borsa convertita in prepagato.

2. **Revoca per mancato conseguimento del merito al 10/08/2027 – studenti iscritti ad anni successivi al primo**

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che non confermano l'assegnazione della borsa di studio, poiché non raggiungono entro il 10/08/2027 i crediti di cui alla **Tabella 6**, devono restituire le somme percepite per borsa di studio, altri interventi in denaro e il valore dei servizi associati. In particolare:

- se sono assegnatari di borsa di studio e di posto alloggio devono restituire l'importo in denaro riscosso e pagare la retta da idonei trattenuta dalla borsa;
- se sono assegnatari del servizio di ristorazione devono restituire l'intero importo della borsa convertita in prepagato.

3. **Revoca per mancato conseguimento del merito al 30/11/2027 – studenti iscritti al primo anno**

Gli studenti iscritti al primo anno **che non raggiungono al 30/11/2027** i crediti di cui alla **Tabella 3**, devono restituire tutte le somme percepite per borsa di studio, altri interventi in denaro e il valore dei servizi associati e perdono il diritto al rimborso della tassa regionale. In particolare:

- se sono assegnatari di borsa di studio e di posto alloggio devono restituire l'importo in denaro riscosso e pagare la retta da idonei trattenuta dalla borsa;
- se sono assegnatari del servizio di ristorazione devono restituire l'intero importo della borsa convertita in prepagato.

4. **Disposizioni in caso di conseguimento del merito al 30/11/2027 – studenti iscritti al primo anno**

Gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello **che raggiungono al 30/11/2027** i crediti di cui alla **Tabella 3 mantengono la prima rata di borsa di studio,** la retta alloggio da idonei, il servizio di ristorazione e il rimborso della tassa regionale. Devono invece restituire la seconda rata di borsa di studio, previo conguaglio con l'incremento sulla prima rata, se dovuto in base all'art. 2 della Sezione II Borse di studio.

Gli studenti iscritti al primo anno di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, diploma accademico di primo livello **che raggiungono al 30/11/2027** i crediti di cui alla **Tabella 3 mantengono la prima e la seconda rata di borsa di studio,** la retta alloggio da idonei, il servizio di ristorazione e il rimborso della tassa regionale. Devono invece restituire la terza rata di borsa di studio, previo conguaglio con l'incremento sulla prima e seconda rata, se dovuto in base all'art. 2 della Sezione II Borse di studio.

5. **Disposizioni in caso di revoca per studenti idonei non assegnatari di borsa di studio**

Gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio, che incorrono in revoca, sono tenuti alla restituzione degli altri interventi economici e del valore dei servizi goduti, secondo quanto disciplinato nei precedenti punti da 1 a 4.

Per la restituzione dei benefici occorre attenersi alle disposizioni di cui al successivo art. 5.

Art. 5
(Restituzione dei benefici)

1. Gli studenti devono attenersi per la restituzione alle modalità e alle scadenze che saranno comunicate dall'Azienda. In caso di mancata restituzione, gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalle scadenze fissate dall'Azienda.
2. In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute saranno sospesi gli eventuali altri benefici assegnati, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria.
3. Potranno essere concesse rateizzazioni ai sensi del Regolamento di contabilità e dei contratti dell'Azienda.
4. Per gli studenti che non confermano l'assegnazione della borsa di studio con il conseguimento dei requisiti di merito indicati negli artt. 8, 9, 10 e 11, la restituzione avviene senza interessi entro il termine massimo di un anno dalla comunicazione dell'Azienda della revoca del beneficio.

5. In caso di persistente inadempienza agli obblighi di restituzione, ER.GO segnala all'Università, laddove previsto, i nominativi per il blocco amministrativo della carriera accademica, con conseguente impossibilità di effettuare qualsiasi atto di carriera, compreso il sostenimento dell'esame di laurea ed il rilascio di certificazioni.
6. In caso di mancata restituzione delle somme dovute, l'Azienda procede al recupero dei crediti mediante la consegna del ruolo al concessionario alla riscossione.

Art. 6
(Requisiti richiesti)

1. Per usufruire dei servizi i destinatari di cui all'art. 2 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
   a) economiche;
   b) di merito;
   c) iscrizione all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, al CIELS Bologna e alla BSMT entro i termini previsti dalle rispettive Istituzioni e comunque entro i termini ultimi di cui all'art. 13.
2. Valgono, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 1.

Art. 7
(Requisiti economici)

Soglie economiche

Benefici	Soglia ISEE	Soglia ISPE
Borsa di studio	€ 25.000,00	€ 50.000,00
Servizi residenziali ad accesso da graduatoria	€ 25.000,00	€ 50.000,00
Contributi per la mobilità internazionale	€ 25.000,00	€ 50.000,00
Contributo per studenti fuori sede in alloggio che intraprendono un tirocinio formativo post lauream in Emilia Romagna	€ 25.000,00	€ 50.000,00
Interventi straordinari	€ 25.000,00	€ 50.000,00
Interventi per studenti con disabilità – Aiuti alla persona	€ 32.000,00	€ 62.000,00
Contributi per studenti con disabilità	€ 28.000,00	€ 62.000,00
Assegni formativi (voucher) per l'accesso e la frequenza a Master, Corsi di Alta Formazione e Specializzazione all'estero	€ 40.000,00	€ 62.000,00
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	€ 28.000,00	€ 62.000,00

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti[7]. **La normativa vigente in materia di ISEE** (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo di DSU ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi del richiamato articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie ordinaria, n. 267 del 17 novembre 2014, e i successivi aggiornamenti approvati con decreti direttoriali 29 dicembre 2015, 1° giugno 2016, 12 aprile 2017, 4 ottobre 2019, 31 dicembre 2019, 29 maggio 2020, 7 settembre 2021, 13 dicembre 2023, 2 aprile 2025, decreto dipartimentale 2 marzo 2026) **prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario.**
In particolare:
Il nucleo familiare di riferimento nel caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:

1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l'ISEE ORDINARIO; in tal caso

[7] Per informazioni ulteriori consultare la **Guida all'ISEE a.a. 2026/2027**.

l'Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato;

2. **in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori[8], a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:**
   - **a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un suo membro[9];**
   - **b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati e/o da lavoro autonomo, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro all'anno**.
3. Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente universitario o del convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza.
4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
   a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis 22 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio); e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; f) quando uno dei coniugi è inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. La condizione deve essere verificabile sulla base di un provvedimento dell'autorità competente.
      I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche nel caso in cui siano autorizzati a risiedere nella medesima abitazione. Essi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze o che si verifichi il caso di cui alla precedente lettera f).
   b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, è attratto nel nucleo familiare del figlio come componente aggregata, ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore

[8] Per la definizione dell'importo della borsa di studio si fa riferimento al nucleo familiare di origine.
[9] Che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile.

non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

5. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso l'ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita sezione dell'Attestazione ISEE.
   È comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO dell'Attestazione.

La borsa di studio e le borse di studio per le collaborazioni studentesche retribuite:
La borsa di studio e le borse di studio per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2024 devono essere dichiarati ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta[10] (quadro FC4 del modello FC1 della DSU).
ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o delle borse di studio percepite dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2024 e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Es: studente con borsa di studio di euro 3.788,62 percepita nel 2024 e ISEE 2026 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.142,84 valido per l'accesso alla borsa di studio dell'a.a. 2026/2027:

[(20.000,00) – (3.788,62 /2,04)] = 18.142,84

Intervengono inoltre i seguenti **criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all'Attestazione ISEE**, esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando:

I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:

a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
b) patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2025: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

Al fine di attivare i necessari controlli ai sensi dell'art. 17 della Sezione I Norme Generali i redditi e patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) devono essere documentati entro le scadenze e con le modalità specificate nei paragrafi 2.3 e seguenti, pena la non idoneità.

In caso di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all'estero), i redditi e/o i patrimoni all'estero inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e quindi riferiti al 2024 devono essere documentati entro le scadenze e con le modalità specificate nei paragrafi 2.3 e seguenti, pena la non idoneità.

Art. 8
(Requisiti di merito - Studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico)

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, o ai Diplomi accademici di primo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, del CIELS Bologna e della BSMT:

a) accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima e la seconda rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica;

[10] Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento alla CU 2025 scaricabile dal DOSSIER UTENTE. Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.

b) per ottenere la terza rata della borsa di studio devono conseguire, alla data del 28 febbraio 2027, i crediti indicati nella Tabella 1 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**), senza uso del bonus;
c) per ottenere la quarta rata della borsa di studio devono conseguire, alla data del 10 agosto 2027, i crediti indicati nella Tabella 2 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**). Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità indicate all'articolo 11.5*;*
d) per confermare l'assegnazione della borsa di studio e non restituire la prima e la seconda rata, devono conseguire, alla data del 30 novembre 2027, i crediti indicati nella Tabella 3 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**). I crediti devono essere conseguiti e riconosciuti per il corso di studi cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa di studio o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. **In caso contrario lo studente incorre nella revoca della borsa di studio con obbligo di restituzione delle rate percepite e non ottiene il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.**

Gli studenti che conseguono il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**) successivamente al 28 febbraio 2027 otterranno la terza rata contestualmente alla quarta rata, al raggiungimento del numero di CFU al 10 agosto 2027 indicati nella Tabella 2 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**).

Gli studenti che ottengono la terza rata, ma non la quarta rata per mancanza del numero di CFU previsti al 10/08/2027, se conseguono al 30/11/2027 i CFU previsti, devono in ogni caso restituire la terza rata ricevuta.

Gli studenti con disabilità, così come indicati al successivo Art. 12, hanno titolo a ricevere la seconda, la terza e la quarta rata e ottengono la conferma della borsa di studio, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2026/2027.

Art. 9
(Requisiti di merito - Studenti iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo)

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale e ai Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini:
a) accedono ai servizi e ottengono la prima rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica.
Ai corsi della laurea magistrale dell'Università non è possibile essere ammessi con debiti formativi. Lo studente dovrà quindi ottenere il riconoscimento complessivo dei 180 crediti per il corso di laurea adito.
b) Per ottenere la seconda rata della borsa di studio devono conseguire, alla data del 28 febbraio 2027, i crediti indicati nella Tabella 1 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**), senza uso del bonus;
c) per ottenere la terza rata della borsa di studio devono conseguire, alla data del 10 agosto 2027, i crediti indicati nella Tabella 2 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**). Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità indicate all'articolo 11.5*;*
d) per confermare l'assegnazione della borsa di studio e non restituire la prima rata, devono conseguire, alla data del 30 novembre 2027, i crediti indicati nella Tabella 3[11] (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**). I crediti devono essere conseguiti e riconosciuti per il corso di studi cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa di studio o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. **In caso contrario lo studente incorre nella revoca della borsa di studio con obbligo di restituzione delle rate percepite e non ottiene il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.**

Gli studenti che conseguono il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**) successivamente al 28 febbraio 2027 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata,

[11] Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale o dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale che al 10/08/2027 risultino in possesso del requisito della **Tabella 2** con uso del bonus al fine di ottenere la terza rata, senza avere il numero minimo di CFU della **Tabella 3**, si intende in ogni caso raggiunto anche il requisito per confermare l'assegnazione della borsa di studio e non restituire la prima e la seconda rata.

al raggiungimento del numero di CFU al 10/08/2027 indicati nella Tabella 2 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**).

Gli studenti che ottengono la seconda rata, ma non la terza rata per mancanza del numero di CFU previsti al 10/08/2027, se conseguono al 30/11/2027 i CFU previsti, devono in ogni caso restituire la seconda rata ricevuta.

Gli studenti con disabilità, così come indicati al successivo Art. 12, hanno titolo a ricevere la seconda e la terza rata e ottengono la conferma della borsa di studio, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2026/2027.

Art. 10
(Requisiti di merito - Studenti iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo)

Gli studenti iscritti ai Corsi di specializzazione dell'Università, della S.P.I.S.A., degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e ai corsi di dottorato:

a) accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata e la seconda rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica;

b) per ottenere la terza rata, confermare l'assegnazione della borsa di studio e non restituire la prima e la seconda rata devono superare l'esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al secondo anno di corso e regolarizzare l'iscrizione al secondo anno di corso.

Gli studenti con disabilità, così come indicati al successivo Art. 12, hanno titolo a ricevere la terza rata e ottengono la conferma della borsa di studio, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2026/2027.

Art. 11
(Requisiti di merito - Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli)

11.1. Requisiti per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio

Per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:

a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, del CIELS Bologna e della BSMT: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata della borsa di studio, se in possesso dei requisiti di condizione economica e del numero minimo di CFU al 10 agosto 2026 indicati nella Tabella 4 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**);

b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata della borsa di studio, se in possesso dei requisiti di condizione economica e del numero minimo di CFU al 10 agosto 2026 indicati nella Tabella 4 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**);

c) dei Corsi di specializzazione dell'Università, della S.P.I.S.A., degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e ai corsi di dottorato: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica.

11.2. Requisiti per ottenere la seconda rata della borsa di studio

Per ottenere la seconda rata di borsa di studio, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:

a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo Livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, del CIELS Bologna e della BSMT devono conseguire,

alla data del 28 febbraio 2027, il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**), senza uso del bonus;

b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini devono conseguire, alla data del 28 febbraio 2027 il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**), senza uso del bonus;

c) dei Corsi di specializzazione dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato ottengono la seconda rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica.

Per gli studenti di cui alle lett. a) e b) il merito al 28/02/2027 di cui alla Tabella 5 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**) si intende assolto solo in presenza di almeno 9 CFU (almeno 5 in caso di iscrizione a tempo parziale) conseguiti dopo il 10 agosto 2026.

Gli studenti di cui alle lett. a) e b) che conseguono dopo il 28 febbraio 2027 il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**), alle condizioni precisate nel capoverso precedente, otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**).

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2026/2027:

- gli studenti con disabilità così come indicati al successivo Art. 12;
- gli studenti iscritti all'ulteriore semestre dei Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, del CIELS Bologna e della BSMT, previa verifica del mancato conseguimento della laurea in corso prima dell'ultima sessione (c.d. sessione straordinaria) dell'a.a. 2025/2026;
- gli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all'ultimo anno di corso dell'Università o degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.

11.3. Requisiti per ottenere la terza rata della borsa di studio, confermare l'assegnazione e non restituire la prima e la seconda rata.

Per ottenere la terza rata della borsa di studio, confermare l'assegnazione della borsa e non restituire la prima e la seconda rata, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:

a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo Livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, del CIELS Bologna e della BSMT devono conseguire, alla data del 10 agosto 2027, i crediti indicati nella Tabella 6 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**). Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità indicate all'articolo 11.5;

b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini devono conseguire, alla data del 10 agosto 2027, i crediti indicati nella Tabella 6 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**). Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità indicate all'articolo 11.5;

c) dei corsi di specializzazione dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato: devono superare l'esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al successivo anno di corso e regolarizzare l'iscrizione al successivo anno di corso;

Non sono tenuti a confermare l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che, per l'a.a. 2026/2027, sono iscritti:

- all'ulteriore semestre dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, del CIELS Bologna e della BSMT;

- all'ultimo anno dei corsi di specializzazione dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e dei corsi di dottorato e della S.P.I.S.A.;
- all'ultimo anno di corso di un curriculum breve o lungo dell'Università o di un Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Hanno pertanto titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2026/2027.

Hanno titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2026/2027, gli studenti con disabilità così come indicati al successivo Art. 12.

11.4. Criteri generali di valutazione dei requisiti di merito

- **I requisiti di merito sono valutati sulla base dell'anno di prima iscrizione, anche se avvenuta presso altro Ateneo, Istituti di Grado Universitario, Facoltà, Corso di Laurea, anche all'estero, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi.** Quindi in caso di trasferimento da un corso di altro Ateneo o Istituto di Grado Universitario, anche estero, o di passaggio di corso interno all'Ateneo o Istituto di Grado Universitario viene richiesto il numero di crediti in base all'anzianità di iscrizione e non in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2026/2027, sia per quanto riguarda il requisito di accesso, sia per il requisito di conferma dell'assegnazione della borsa di studio.
- I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente. In caso di passaggi/trasferimenti i crediti riconosciuti sono considerati validi anche in caso di riconoscimento parziale, se il numero di crediti riconosciuti parzialmente è verbalizzato come tale nella carriera dello studente.
- I crediti per accedere alla borsa di studio devono essere maturati al 10/08/2026. A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data. Non entrano nel computo le attività formative soprannumerarie.
- In caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati, entro il 10/08/2026, i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.
- Ai fini della valutazione dei requisiti di merito, non è preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che interrompono la carriera nei seguenti casi:
  1. per le studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio;
  2. per gravi e prolungate infermità, debitamente certificate;
  3. interruzione della carriera per almeno due anni accademici.

11.5. Modalità di utilizzo del "Bonus"

Il bonus, dote di crediti aggiuntivi rispetto a quelli effettivamente conseguiti**, può essere utilizzato nel corso degli studi per il raggiungimento dei requisiti di merito. Il bonus utilizzato negli anni accademici antecedenti non può essere conteggiato nell'anno accademico successivo.** Quindi, il numero di crediti attribuito come bonus nell'a.a. 2025/2026 non può essere conteggiato nel numero di crediti maturati al 10/08/2026. Il valore del Bonus si accresce se lo si utilizza più tardi, in quanto è maturato in base all'anno di corso frequentato (vedi **TABELLE REQUISITI DI MERITO** 2, 6). Qualora il bonus non sia utilizzato per intero nell'anno accademico di riferimento, la quota residua rimane disponibile negli anni accademici successivi[12].
Gli studenti che si iscrivono a un corso di laurea magistrale possono utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello (massimo 15 crediti).
In caso di passaggio o abbreviazione di carriera da laurea triennale a laurea magistrale a ciclo unico ai sensi dell'art. 1.2 e valutazione dei requisiti di merito ai sensi dell'art. 11.6 lett. i), il bonus maturato e non fruito nel corso di provenienza potrà essere utilizzato fino a massimo 5 crediti in

[12] Ad esempio uno studente che si iscrive al secondo anno di una laurea di primo livello o laurea magistrale a ciclo unico, ha a disposizione un bonus di 5 punti; se ha maturato 23 crediti e utilizza 2 punti bonus per arrivare al requisito richiesto di 25 crediti, gli restano 3 punti bonus che potrà usare nel corso degli anni successivi. I suoi crediti effettivi restano comunque 23. Se utilizza il bonus invece per la prima volta al momento dell'iscrizione al terzo anno, ha a disposizione 12 punti; qualora gliene occorrano solo 6, potrà utilizzare i restanti 6 punti nel corso dei suoi studi successivi.

caso di ammissione al secondo anno, fino a massimo 12 crediti in caso di ammissione al terzo anno e fino a 15 crediti in caso di ammissione al quarto anno o successivi.

Il bonus va richiesto in fase di compilazione della domanda on line.

Non possono usufruire del bonus gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento e gli studenti iscritti ai Corsi di specializzazione e di dottorato.

ER.GO verifica d'ufficio i crediti di bonus a disposizione degli studenti che alla data del 10/08/2027 non abbiano maturato i crediti necessari per ottenere il saldo della borsa di studio: in caso di crediti di bonus sufficienti, il saldo della borsa di studio sarà posto in pagamento a partire dal mese di settembre 2027.

Hanno comunque diritto al saldo della borsa di studio assegnata per l'a.a. 2026/2027 gli studenti che conseguono la laurea entro l'ultima sessione dell'a.a. 2026/2027, anche se non in possesso dei crediti richiesti al 10/08/2027, indipendentemente dalla presentazione della domanda per l'a.a. 2027/2028 e dopo la verifica del conseguimento della laurea.

11.6. Criteri di valutazione del merito - Casi particolari

a) studenti che per l'a.a. 2026/2027 si trasferiscono da un corso di altro Ateneo o Istituto di Grado Universitario oppure effettuano un passaggio di corso interno all'Ateneo o Istituto di Grado Universitario: per accedere e confermare i benefici possono avvalersi di eventuali riconoscimenti di crediti da attività formative/esami sostenuti precedentemente, ma il requisito di merito è valutato in base all'anno di prima iscrizione e non in base all'anno di corso di ammissione (es. lo studente con prima iscrizione ad un corso di laurea nell'a.a. 2025/2026, che si trasferisce e viene ammesso al 1° anno di un corso di laurea per l'anno accademico 2026/2027, è valutato ai fini del merito come studente del 2° anno; deve pertanto essere in possesso di almeno 25 crediti all'accesso per ottenere l'idoneità).

b) Studenti decaduti o che negli anni precedenti abbiano rinunciato agli studi:

b1) se ammessi al primo anno di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2026/2027: gli studenti che decadono o rinunciano agli studi e sono ammessi al primo anno, per l'accesso ai benefici sono valutati in base ai soli requisiti di reddito (senza tener conto di eventuali riconoscimenti di crediti). Per confermare l'assegnazione della borsa di studio dovranno raggiungere i crediti richiesti senza avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti precedentemente. Non potranno avvalersi dei riconoscimenti neppure nei successivi anni accademici.
Potranno, invece, essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti nel nuovo corso da attività integrative sostenute per completare esami riconosciuti solo parzialmente.

b2) se ammessi ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2026/2027: gli studenti che decadono o rinunciano agli studi e sono ammessi ad anni successivi al primo, per raggiungere i crediti richiesti possono avvalersi dei crediti riconosciuti. Per il conteggio del numero di crediti utili, ai fini della concessione del beneficio, occorre virtualmente retrocedere l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso cui tali studenti sono ammessi (ad es. lo studente ammesso al 2° anno per l'anno accademico 2026/2027, nel modulo on-line dovrà indicare l'a.a. 2025/2026 come anno di immatricolazione assoluta e per ottenere il beneficio dovrà avere almeno avere almeno 25 crediti).

b3) se ammessi direttamente al secondo anno di laurea magistrale: per ottenere i benefici devono maturare al 10/8/2027 almeno 30 crediti per confermare l'assegnazione della borsa 2026/2027 e per accedere al 1° anno fuori corso, senza avvalersi dei riconoscimenti.

c) Studenti internazionali (Paesi UE e Paesi extra UE) che hanno frequentato periodi di studi all'estero

c1) se ammessi al primo anno, di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico dovranno raggiungere i crediti richiesti senza avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti precedentemente. Non potranno avvalersi dei riconoscimenti neppure nei successivi anni accademici.

c2) se ammessi ad anni successivi al primo, per raggiungere i crediti richiesti potranno avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti precedentemente. In questo caso l'anno di immatricolazione assoluta retrocede proporzionalmente all'anno di corso a cui sono stati ammessi (ad es. lo studente ammesso al 3° anno per l'anno accademico 2026/2027, nel modulo on-line dovrà indicare l'a.a. 2024/2025 come anno di immatricolazione assoluta).

d) Gli esami e crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere (es. nell'ambito del Programma Erasmus+), sono presi in considerazione solo se sostenuti entro il 10/08/2026 e convalidati o riconosciuti dalle Università.

e) Esami e crediti conseguiti dagli studenti nei Corsi singoli e Master: gli studenti che hanno partecipato a Master e Corsi singoli e ottengono il riconoscimento di attività per il corso di studi a cui si iscrivono per l'a.a. 2026/2027:

e1) se ammessi al primo anno di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico: per l'accesso ai benefici sono valutati in base ai soli requisiti di reddito (senza tener conto di eventuali riconoscimenti di crediti). Dovranno raggiungere i crediti richiesti per confermare l'assegnazione della borsa di studio senza avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti nei Corsi singoli e nei Master. Non potranno avvalersi dei riconoscimenti neppure nei successivi anni.
Se le attività sostenute precedentemente sono riconosciute solo parzialmente nel nuovo corso di studi e lo studente deve superare delle attività integrative, ai fini dei benefici, potrà far valere esclusivamente i crediti relativi all'attività integrativa.

e2) se ammessi ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico: per raggiungere i crediti richiesti potranno avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti nei Corsi singoli e nei Master. Per il conteggio del numero dei crediti utili, ai fini della concessione del beneficio, occorre virtualmente retrocedere l'anno di immatricolazione all'anno di corso a cui tali studenti sono ammessi per l'a.a. 2026/2027, (ad es., lo studente che viene ammesso al 2° anno di una laurea triennale con crediti riconosciuti, dovrà indicare, nel modulo di domanda online, l'anno 2025/2026 come anno di immatricolazione assoluta, e per ottenere il beneficio dovrà avere almeno 25 crediti).

e3) se ammessi direttamente al secondo anno di laurea magistrale: per ottenere i benefici devono maturare al 10/08/2027 almeno 30 crediti per confermare l'assegnazione della borsa 2026/2027 e per accedere al 1° anno fuori corso, senza avvalersi dei riconoscimenti.

f) Ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito non si terrà conto degli eventuali **Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)**, a meno che l'assolvimento dell'obbligo stesso non consista nel sostenimento di un esame normalmente previsto dal piano di studi (entro il primo anno di corso). Gli studenti che risulteranno iscritti al primo anno ripetente per mancato superamento degli OFA saranno valutati ai fini del raggiungimento del requisito di merito sulla base dell'anno di immatricolazione.

g) I crediti conseguiti a seguito delle Attività Didattiche Elettive (ADE), delle attività di tirocinio o delle attività formative a scelta dello studente, devono essere regolarmente registrati entro il 10/08/2026 e possono essere conteggiati nella misura massima prevista per ciascun anno accademico in relazione al piano di studi di riferimento e nell'ammontare massimo previsto dal Manifesto degli studi o comunque secondo le disposizioni specifiche degli Atenei.

h) Disposizioni particolari per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale

- nei crediti richiesti per gli anni successivi della laurea magistrale non possono essere conteggiati i crediti eventualmente riconosciuti utili oltre i 180 conseguiti con la laurea di primo livello;

- il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai vecchi ordinamenti;
- gli studenti che nell'a.a. 2025/2026 sono stati ammessi direttamente al 2° anno della laurea magistrale dopo il conseguimento della laurea triennale, per ottenere i benefici devono maturare al 10/08/2026 almeno 30 crediti per il 1° anno fuori corso senza avvalersi di riconoscimenti;
- per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2024/2025 **ai corsi di laurea magistrale individuati dagli Atenei** in cui la somma dei crediti relativi alla prova finale e al connesso tirocinio o attività in preparazione sia uguale o superiore ai 40 crediti, il merito si considera assolto con il conseguimento di 65 crediti al 10/08/2026. Lo stesso merito è richiesto per confermare l'assegnazione della borsa di studio di cui risultano assegnatari per l'a.a. 2026/2027.

i) Disposizioni particolari per gli studenti che:

- passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea magistrale a ciclo unico
- per i laureati che chiedono l'abbreviazione di corso nelle lauree magistrali a ciclo unico

Valutazione dei requisiti di merito

Il merito è calcolato in base al numero di crediti riconosciuti nel corso prescelto, tenuto conto dell'anno di corso a cui lo studente è ammesso per l'a.a. 2026/2027. Non entrano nel computo le attività formative soprannumerarie.[13]

Durata assegnazione dei benefici

Per la durata di assegnazione dei benefici si rinvia a quanto precisato all'art. 1.2.

Per confermare l'assegnazione della borsa di studio tutti gli studenti che rientrano nelle categorie sopra citate devono conseguire il numero dei crediti, di cui alla **Tabella 6**, **TABELLE REQUISITI DI MERITO**, richiesti per l'anno di corso successivo a quello a cui sono stati ammessi per l'a.a. 2026/2027.

Devono confermare l'assegnazione della borsa di studio anche gli studenti che, in base all'anno di prima immatricolazione, risultano al primo anno fuori corso, ma sono iscritti ad un anno di corso pari o inferiore alla durata legale del corso stesso.

l) Disposizioni particolari per gli studenti in contemporanea iscrizione a due corsi di studio ai sensi della L. 12 aprile 2022 e del D.M. e del D.M. 930/2022:

a) Valutazione dei requisiti di merito

Il merito è calcolato tenendo conto anche del numero di crediti sostenuti nell'altro corso e riconosciuti sia rispetto al corso per il quale lo studente usufruisce dei benefici, sia rispetto al secondo corso di iscrizione per l'eventuale incremento del 20% della borsa di studio per contemporanea iscrizione di cui all'art. 2 comma 3 della Sezione II Borse di studio. Il conteggio del merito è effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione rispettivamente al corso prescelto per usufruire dei benefici e al secondo corso di iscrizione per l'incremento.

b) Durata assegnazione dei benefici

Per la durata di assegnazione dei benefici si rinvia a quanto precisato all'art. 1.2.

Art. 12
(Studenti con disabilità)

1. Per gli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66% (di seguito "studenti con disabilità") sono previste disposizioni particolari rispetto alla durata di fruizione dei benefici **(vedi comma 3)** e ai requisiti di merito **(vedi Tabella 7 in TABELLE REQUISITI DI MERITO).**
   La disabilità, dichiarata in domanda benefici, deve risultare dalla certificazione posseduta.

2. Sia per gli studenti iscritti ai corsi universitari che per gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, del

[13] Solo per UNIMORE il merito degli studenti laureati nel corso di laurea triennale in Scienze giuridiche, Scienze della consulenza del lavoro, Scienze dell'attività giudiziaria e penitenziaria, ammessi con abbreviazione di carriera ad anni successivi al primo della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con riconoscimento di crediti sostenuti nella carriera precedente, è calcolato tenendo conto di tutte le convalide totali e delle convalide parziali riferite agli anni di corso antecedenti quello di ammissione. Non entrano nel computo del merito le attività formative soprannumerarie.

CIELS Bologna e della BSMT **non sono previsti requisiti di merito per ottenere l'erogazione della seconda e della terza rata della borsa di studio e per non restituire la prima rata.**

3. I diversi benefici possono essere concessi per un periodo massimo di:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA

Benefici/ Durata massima di assegnazione	**Corsi di Laurea**	**Laurea magistrale**	**Laurea Magistrale a ciclo unico**	**Corsi di Specializzazione e di dottorato**
Borse di studio	9 semestri	7 semestri	15 semestri	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Alloggio	10 semestri	8 semestri	16 semestri	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Contributi per mobilità internazionale	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Interventi straordinari	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso (se non se ne è fruito nel corso di laurea)	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	non previsti

Nei casi di passaggio, trasferimento o abbreviazione (art. 1.2) la durata di fruizione dei benefici è aumentata di 4 semestri per le lauree a ciclo unico quinquennali e 2 semestri per la laurea in Medicina e Chirurgia. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso ai benefici.

ISTITUTI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA, SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI RIMINI, CIELS BOLOGNA E BSMT

Benefici/ Durata massima di assegnazione	**Corsi di Diploma di I Livello**	**Corsi di Diploma di II Livello**	**Corsi di Specializzazione e Diplomi di Perfezionamento**
Borse di studio	9 semestri	7 semestri	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Alloggio	10 semestri	8 semestri	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Contributi per mobilità internazionale	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi (se non se ne è già fruito nel diploma di I livello)	non previsti
Interventi straordinari	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso (se non se ne è fruito nel diploma di primo livello)	non previsti

4. **Requisiti di merito per accedere ai benefici**

Gli studenti con disabilità devono conseguire alla data del 10/08/2026 i crediti di cui alla Tabella 7 (TABELLE REQUISITI DI MERITO).

Art. 13

(Termini per l'iscrizione all'a.a. 2026/2027 per usufruire dei benefici per il DSU)

13.1 SEDE DI BOLOGNA E ROMAGNA

Università di Bologna – ALMA MATER

Tipologia studenti	**Scadenza per usufruire dei benefici**
- Matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico	**19 novembre 2026** salvo diversa indicazione contenuta nei bandi di ammissione
- Studenti Iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico	**31 dicembre 2026** Dopo il 19 novembre 2026 l'iscrizione sarà possibile versando l'apposita indennità di iscrizione tardiva
- Studenti Iscritti a Scuole di Specializzazione e corsi di Dottorato di Ricerca (primi e anni successivi)	31 dicembre 2026

Accademia di Belle Arti di Bologna

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici
Matricole e anni successivi	**20 novembre 2026**
Studenti che si iscrivono fuori corso in caso di mancato conseguimento della laurea in corso nell'ultima sessione utile dell'a.a. 2025/2026	**15 marzo 2027**

Accademia di Belle Arti di Ravenna

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici
Matricole e anni successivi	**31 dicembre 2026**
Solo studenti anni successivi dei Diplomi accademici di I e II livello diplomandi a.a. 2025/2026, che si iscrivono fuori corso, in caso di mancato conseguimento del Diploma in corso entro la sessione invernale	**15 marzo 2027**

Bernstein School of Musical Theater – Center for the Performing Arts (BSMT) di Bologna

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici
Diploma di primo livello	**15 luglio 2026**
Solo studenti diplomandi a.a. 2025/2026 che si iscrivono fuori corso, in caso di mancato conseguimento del Diploma entro l'ultima sessione	**31 luglio 2026**

Fondazione Accademia Internazionale di Imola "Incontri con il Maestro" O.N.L.U.S.

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici
Corsi di laurea e laurea magistrale	**10 novembre 2026**
Solo studenti anni successivi dei Corsi di laurea di I e II livello laureandi a.a. 2025/2026, che si iscrivono fuori corso, in caso di mancato conseguimento della laurea nell'ultima sessione utile a.a. 2025/2026	**30 novembre 2026**

Libera Accademia di Belle Arti di Rimini

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici
Matricole e anni successivi - Corsi di diploma di I e II livello	**15 settembre 2026**
Solo studenti anni successivi dei Diplomi accademici di I e II livello diplomandi a.a. 2025/2026, che si iscrivono fuori corso, in caso di mancato conseguimento del Diploma in corso entro la sessione invernale	**31 marzo 2027**

Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici
Anni successivi	**20 luglio 2026** (31 ottobre 2026 solo in caso di riapertura delle ammissioni)
Matricole (I e II livello)	**05 luglio 2026** (31 ottobre 2026 solo in caso di riapertura delle ammissioni o per l'immatricolazione ai corsi di I e II livello di Direzione d'Orchestra)
Studenti che si iscrivono fuori corso in caso di non conseguimento del titolo entro l'ultima sessione dell'a.a. 2025/2026	**Secondo quanto stabilito dal Conservatorio e comunque non oltre il 05 aprile 2027**

Conservatorio Statale di Musica "Maderna - Lettimi"

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici
Anni successivi (I e II livello)	**31 luglio 2026**
Matricole (I e II livello)	**31 ottobre 2026**
Solo studenti anni successivi dei Diplomi accademici di I e II livello diplomandi a.a. 2025/2026, che si iscrivono fuori corso, in caso di mancato conseguimento del Diploma in corso entro l'ultima sessione disponibile	**31 marzo 2027**

Conservatorio Statale "G. Verdi" di Ravenna

Tipologia corso	Scadenza per usufruire dei benefici
Diploma di primo e secondo livello	**31 dicembre 2026**
Solo studenti anni successivi dei Diplomi accademici di I e II livello diplomandi a.a. 2025/2026, che si iscrivono fuori corso, in caso di mancato conseguimento del Diploma in corso entro l'ultima sessione disponibile	**30 aprile 2027**

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici
Matricole I livello	**29 settembre 2026**
Matricole II livello	**08 ottobre 2026**
Anni successivi I e II livello	**30 settembre 2026**
Solo studenti anni successivi dei Diplomi accademici di I e II livello diplomandi a.a. 2025/2026, che si iscrivono fuori corso, in caso di mancato conseguimento del Diploma in corso entro la sessione invernale	**28 febbraio 2027**

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Pellegrino" di Rimini

Tipologia corso	Scadenza per usufruire dei benefici
Diploma di I livello e II livello	**13 novembre 2026**
Solo studenti anni successivi dei Diplomi accademici di I e II livello che si iscrivono fuori corso, in caso di mancato conseguimento del Diploma in corso entro l'ultima sessione del 05 febbraio 2027, per l'a.a. 2025/2026	**27 febbraio 2027**

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS Bologna

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici
Matricole e anni successivi - Corsi di diploma di I livello	**30 novembre 2026**
Solo studenti anni successivi diplomandi a.a. 2025/2026, che si iscrivono fuori corso, in caso di mancato conseguimento del Diploma in corso entro la sessione invernale	**31 marzo 2027**

13.2 SEDE DI FERRARA

Università degli Studi di Ferrara

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici
- Matricole laurea magistrale biennale	**15 aprile 2027**
- Tutti gli altri studenti **	**15 dicembre 2026 (iscrizione/immatricolazione dopo il 2 novembre 2026 con contributo aggiuntivo)**
** Per i corsi di Laurea ad accesso programmato (primo anno o anni successivi al primo) si considerano le scadenze di iscrizione riportate nel Bando di ammissione di riferimento o nelle Linee guida per l'immatricolazione	

Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici
Matricole e Anni successivi	**31 dicembre 2026**

13.3 SEDE DI MODENA E REGGIO EMILIA

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici	Scadenza per esonero no tax area/contribuzione differenziata/flat tax per Studenti Extra-UE
- Matricole e Anni successivi di tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e dei dottorati* - Solo Anni Successivi che si iscrivono fuori corso in caso di mancato conseguimento della laurea in corso nell'ultima sessione utile dell'a.a. 2025/2026* * salvo disposizioni ministeriali che dispongano una diversa scadenza	**1° febbraio 2027** **30 aprile 2027**	**Solo** per esonero no tax area/ contribuzione differenziata/ flat tax per studenti extra-ue la scadenza per tutti gli studenti è: **30 aprile 2027**

Conservatorio di Musica "Vecchi- Tonelli" di Modena

Tipologia corso	Scadenza per usufruire dei benefici
Diploma di I livello e II livello	**31 ottobre 2026**

Conservatorio di Musica "Peri - Merulo" di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti

Tipologia corso	Scadenza per usufruire dei benefici
Diploma di I livello e II livello	**31 dicembre 2026**
Solo studenti anni successivi dei Diplomi accademici di I e II livello diplomandi a.a. 2025/2026, che si iscrivono fuori corso, in caso di mancato conseguimento del Diploma in corso entro l'ultima sessione disponibile	**30 aprile 2027**

13.4 SEDE DI PARMA E PIACENZA

Università di Parma

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici ER.GO
Matricole di tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale	**31 marzo 2027**
Studenti di anni successivi iscritti ad anni regolari di tutti i corsi	**31 dicembre 2026**
Studenti iscritti i al 1° anno fuori corso nell'a.a. 2026/2027 che richiedono i benefici ER.GO come ulteriore semestre	**30 aprile 2027**
Laureandi nell'ultima sessione dell'a.a. 2025/2026 che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale a.a. 2026/2027	**30 aprile 2027**

Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma

Tipologia corso	Scadenza per usufruire dei benefici
Diploma di I livello e II livello	**30 aprile 2027**

Conservatorio "G. Nicolini" di Piacenza

Tipologia corso	Scadenza per usufruire dei benefici
Diploma di I livello e II livello	**30 novembre 2026**
Solo studenti anni successivi dei Diplomi accademici di I e II livello diplomandi a.a. 2025/2026, che si iscrivono fuori corso, in caso di mancato conseguimento del Diploma in corso entro l'ultima sessione speciale di marzo 2027	**30 marzo 2027**

Art. 14
(Presentazione della domanda)

14.1 Come presentare domanda

Per presentare la domanda benefici non occorre la preventiva iscrizione all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Pellegrino di Rimini, al CIELS Bologna o alla BSMT, che deve comunque avvenire entro i termini di iscrizione previsti per accedere ai benefici, indicati nell'art. 13 della Sezione I - Norme Generali del Bando di concorso, pena la revoca dei benefici assegnati.

1. **Si potrà accedere alla domanda on line dal sito di ER.GO www.er-go.it sezione FAI DOMANDA ON LINE esclusivamente con l'identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).**

   Se non ne sono già provvisti, dovranno quindi richiedere l'identità digitale (SPID, CIE o CNS) gli studenti:
   - in possesso di un documento di identità italiano (carta d'identità, patente di guida, passaporto);

- residenti in Italia (la residenza in Italia consente di richiedere la carta d'identità e quindi lo SPID).

Gli studenti che non risiedono in Italia accedono alla domanda on line con le credenziali rilasciate dall'Ateneo.

Gli studenti che accedono alla domanda on line con le credenziali di Ateneo, anche se in possesso dei requisiti per richiedere l'identità digitale SPID, CIE o CNS, saranno sottoposti a controlli e l'eventuale idoneità/assegnazione dei benefici sarà sospesa in attesa che si concludano le procedure di identificazione.

2. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026), sottoscritta entro i termini di scadenza della domanda on line dei singoli benefici, indicati all'art. 14.1.
   Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.
   Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITÀ DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).
   Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) attribuito da INPS (es. **INPS-ISEE-2026-XXXXXXXXX-00**), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile fino a 10 giorni dopo la richiesta.

   È importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026). Non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

   Per il calcolo dell'ISEE occorre presentarsi nel luogo scelto con la documentazione necessaria (consultare al riguardo la **Guida all'ISEE a.a. 2026/2027**).

   In alternativa è possibile ottenere l'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026), accedendo alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, dal **Portale Unico ISEE https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee**, direttamente o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Per approfondire consultare la **Guida all'ISEE a.a. 2026/2027**.

3. Entrati in possesso dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026), la domanda di benefici deve essere presentata esclusivamente tramite INTERNET, collegandosi al sito **www.er-go.it** oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con ER.GO (l'elenco con l'indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito **www.er-go.it**).
   I CAF convenzionati non sono tenuti ad accogliere la richiesta di Attestazione ISEE e a compilare la domanda on line di benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti.
   La prestazione gratuita dei CAF convenzionati è riferita alla compilazione di una sola domanda on line. Al fine di delegare il CAF prescelto alla compilazione della domanda gli studenti interessati devono prestare attenzione alle istruzioni presenti nel sito di ER.GO sezione FAI DOMANDA ON LINE.
   Si consiglia vivamente di non rivolgersi ai CAF negli ultimi giorni di presentazione delle domande: la concentrazione delle connessioni può rallentare l'accesso al sito.

4. **È possibile presentare domanda utilizzando l'ISEE CORRENTE rilasciato sulla base dell'Attestazione ISEE 2026 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.**

5. La domanda on line prevede una **prima sezione** dedicata ai **DATI PERSONALI** e una **seconda sezione** dedicata all'acquisizione dei **DATI ECONOMICI** con numero di protocollo INPS;

solo dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo di domanda per la richiesta dei benefici. Una volta terminata la compilazione della domanda occorre confermare i dati inseriti. Una volta confermata la domanda sono previsti due percorsi diversi a seconda che lo studente abbia compilato autonomamente oppure si sia avvalso di un CAF:

A) per gli studenti che NON si avvalgono dei CAF:
A.1) se hanno compilato tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) la procedura è conclusa e la domanda è automaticamente perfezionata;
A.2) se hanno compilato con le credenziali rilasciate dall'Ateneo**:**

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e-mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro i termini indicati nel successivo paragrafo 14.1;
- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e-mail) da ER.GO contente il codice personale PIN, da inserire, obbligatoriamente entro i termini indicati nel successivo paragrafo 14.1, nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line.

B) gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l'Azienda:
ricevono una e-mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN, obbligatoriamente entro i termini indicati nel successivo paragrafo 14.1.

La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER UTENTE da parte del soggetto interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

6. Nella sezione dei DATI ECONOMICI lo studente inserirà **SOLO** il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. **INPS-ISEE-2026-XXXXXXXXX-00**) e visualizzerà in tempo reale i dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE, acquisiti direttamente da ER.GO dal data base di INPS.

ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2026-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2026-XXXXXXXXX-00) che sarà disponibile fino a 10 giorni dopo la richiesta.

ATTENZIONE: Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene **ANNOTAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità. Una volta in possesso dell'ISEE regolarizzata, occorre comunicarla ad ER.GO, compilando nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI con il protocollo INPS relativo all'ISEE senza omissioni. La mancata presentazione dell'ISEE senza omissioni entro il termine indicato nella mail che sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica al momento della conferma della domanda on line comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'idoneità ai benefici, con obbligo di produrre entro un termine prefissato idonea documentazione in merito alle omissioni/difformità rilevate, pena la non idoneità.

14.2 Domande acquisite da ER.GO per benefici delle Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Parma

1. **ER.GO acquisisce automaticamente in domanda on line la richiesta di esonero totale dalle tasse per tutti i richiedenti la borsa di studio. ER.GO collabora inoltre con gli Atenei di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Parma, acquisendo la domanda on line di parte dei benefici di competenza universitaria, secondo le disposizioni dei bandi di concorso delle rispettive Università, ai quali si rinvia integralmente. Nello specifico ER.GO acquisisce:**

per l'Università di Bologna – ALMA MATER

- la domanda di **Esonero no tax area e contributo in base all'ISEE**. Per chi richiede esclusivamente questo beneficio è sufficiente confermare le sezioni dei DATI PERSONALI e dei DATI ECONOMICI;

per l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

- la domanda di **Esonero no tax area e contribuzione differenziata**. Per chi richiede esclusivamente questo beneficio occorre confermare le sezioni dei DATI PERSONALI e dei DATI ECONOMICI e compilare e perfezionare il modulo specifico;
- la domanda di **flat tax studenti extra UE**. Per chi richiede esclusivamente questo beneficio occorre confermare la sezione dei DATI PERSONALI e compilare e perfezionare il modulo specifico;
- la domanda di **esonero per studenti con disabilità, la domanda di esonero Top Student, la domanda di Collaborazioni studentesche retribuite/part-time, la domanda di Collaborazioni tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità**. Questi benefici possono essere richiesti all'interno del modulo di domanda on line;
- Il Progetto **UNIMORE SPORT EXCELLENCE** - Alloggio presso residenze universitarie di ER.GO Per chi richiede esclusivamente questo beneficio occorre compilare il modulo specifico disponibile sul sito di ER.GO **www.er-go.it** nella sezione ESPLORA I BENEFICI - BENEFICI GESTITI DA ER.GO ED EROGATI DALLE UNIVERSITÀ.

per l'Università di Parma

- la domanda di **Contributo universitario personalizzato**. Per chi richiede esclusivamente questo beneficio è sufficiente confermare le sezioni dei DATI PERSONALI e dei DATI ECONOMICI.

14.3 Quando presentare la domanda

BENEFICIO	SCADENZA DOMANDA
Borsa di studio per: - studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 **fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Esonero totale (per studenti che richiedono anche la borsa di studio)	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 **fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Alloggio per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2025/2026 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA - primi e anni successivi **Alloggio per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2026/2027**: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	Dal 23 giugno al 6 agosto 2026 **fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**[14]

[14] La scadenza indicata riguarda anche l'eventuale richiesta di assegnazione straordinaria di alloggio.

BENEFICIO	SCADENZA DOMANDA
Alloggio per: - **matricole** dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello degli Istituti AFAM - **matricole** dei corsi di **laurea magistrale** e dei **corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2026/2027**	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 **fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Contributo per mobilità internazionale	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 **fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei **corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo** delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 **fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Disponibilità a prestare **volontariato a supporto di studenti con disabilità**	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 **fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Servizio di aiuto personale per studenti con disabilità: per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. **2025/2026** (**CONFERME**): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi **per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2026/2027**: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	Dal 23 giugno al 6 agosto 2026 **fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Servizio di aiuto personale per studenti con disabilità: - **matricole** dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi di I livello degli Istituti AFAM - **matricole** dei corsi di **laurea magistrale** e dei **corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2026/2027**	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 **fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Autocertificazione di domicilio[15] (dopo la conferma della domanda di borsa di studio)	Dal 23 giugno al 03 novembre 2026 **fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Invio Contratto e/o documentazione relativi al domicilio autocertificato	Entro il 14 gennaio 2027
Contributi straordinari	Dal 1° ottobre al 1° dicembre 2026
Contributi per studenti con disabilità	Dal 20 gennaio all' 08 marzo 2027
Assegni formativi	Dal 15 settembre al 10 dicembre 2026
Contributo per studenti fuori sede in alloggio che intraprendono un **tirocinio formativo post lauream in Emilia-Romagna**	Dal 25 gennaio al 28 maggio 2027 (modulo scaricabile dal Dossier Utente)
Esonero no tax area e contributo in base all'ISEE-UNIBO	Dal 06 maggio al 30 ottobre 2026 **La domanda può essere confermata FINO ALLE ORE 18.00 del giorno di scadenza** Dal 30 ottobre **(DALLE ORE 18.01)** al 16 novembre 2026 con mora di euro 100,00. **La domanda può essere confermata fino alle ore 18.00 del giorno di scadenza**
Esonero no tax area e contribuzione differenziata e flat tax studenti extra UE UNIMORE - generalità degli studenti	Dal 23 giugno al 06 novembre 2026 **La domanda può essere confermata fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Esonero no tax area e contribuzione differenziata flat tax studenti extra UE UNIMORE - primo anno laurea magistrale e primo anno scuole di specializzazione	Dal 23 giugno al 22 dicembre 2026 **La domanda può essere confermata fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
- Esonero totale per studenti con disabilità UNIMORE (art. 3 comma 1 L. 104/1992) o con grado di invalidità pari o superiore al 66%; - Esonero parziale per studenti UNIMORE con grado di invalidità tra il 46% e il 65%	Dal 23 giugno al 22 dicembre 2026 **La domanda può essere confermata fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**

[15] Si veda la Sezione II - Borse di Studio.

BENEFICIO	SCADENZA DOMANDA
Esonero totale o parziale TOP STUDENT UNIMORE - studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico	Dal 23 giugno al 6 novembre 2026 **La domanda può essere confermata fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Esonero totale o parziale TOP STUDENT UNIMORE studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale	Dal 23 giugno al 22 dicembre 2026 **La domanda può essere confermata fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Collaborazioni studentesche retribuite/part-time (UNIMORE)	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 **fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Collaborazioni tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità UNIMORE	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 **fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Progetto UNIMORE SPORT EXCELLENCE Alloggio presso residenze universitarie di ER.GO – generalità studenti	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 **fino alle ore 16.00 del giorno di scadenza**
Domanda per **contributo universitario personalizzato (UNIPR)**	Dal 23 giugno al 4 novembre 2026 **La domanda può essere confermata fino alle ore 17.00 del giorno di scadenza**
In nessun caso sono prese in considerazione domande tardive	

Le scadenze si riferiscono sia alla conferma della domanda on line che al perfezionamento tramite PEC o PIN, se necessario.

Gli studenti che hanno redditi e/o patrimoni all'estero debbono attenersi alle stesse scadenze, per l'invio tramite DOSSIER UTENTE, sezione Corrispondenza e protocollo > Invia documentazione > Documentazione redditi esteri, **della relativa documentazione, anche qualora si avvalgano dei CAF convenzionati.**

Per gli studenti con redditi e/o patrimoni all'estero richiedenti esclusivamente l'esonero no tax area e contributo in base all'ISEE di UNIBO entro le scadenze previste per la compilazione della domanda on line, il termine ultimo stabilito dall'Università per presentare la relativa documentazione tramite DOSSIER UTENTE, sezione Corrispondenza e protocollo > Invia documentazione > Documentazione redditi esteri è il 20 novembre 2026.

Dal giorno precedente alla data di scadenza della domanda on line per i singoli benefici (es. dal 23 agosto 2026 rispetto alla scadenza del 24 agosto 2026, nel caso della borsa di studio) chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2026 -XXXXXXXXX-00) potrà confermare la sezione dei DATI ECONOMICI inserendo il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2026-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE e procedere poi con la conferma della domanda on line entro la scadenza prevista (es. 24 agosto 2026).

Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE e indicazione dei benefici per i quali sarà valutata la domanda.
Una volta acquisiti i dati dell'Attestazione ISEE dal sistema informativo di INPS lo studente dovrà confermare nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI. A quel punto sono previsti due percorsi diversi a seconda che lo studente abbia compilato autonomamente oppure si sia avvalso di un CAF:

A) per gli studenti che NON si avvalgono dei CAF:
A.1) se hanno compilato tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) la procedura è conclusa e la domanda è automaticamente perfezionata;
A.2) se hanno compilato con le credenziali rilasciate dall'Ateneo**:**

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare

la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e-mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro i termini indicati nel presente paragrafo 14.1;
- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e-mail) da ER.GO contente il codice personale PIN, da inserire, obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo 14.1, nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line.

B) gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l'Azienda:
ricevono una e-mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN, obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo 14.1.

Nei casi A.2) e B) fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell'acquisizione dei dati dal sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell'idoneità ai benefici. È, quindi, fondamentale, tenere monitorato lo stato della propria domanda.

La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER UTENTE da parte del soggetto interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

Art. 15
(Graduatorie)

15.1 Pubblicazione Graduatorie

Tutte le graduatorie sono pubblicate sul sito Internet **www.er-go.it** e sono consultabili nel DOSSIER UTENTE.
Con la pubblicazione delle graduatorie si intende assolto il dovere di comunicazione a tutti gli studenti interessati. Gli studenti che risulteranno respinti riceveranno, nei giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie, una comunicazione personale nel DOSSIER UTENTE contenente la motivazione specifica della non idoneità.

ER.GO collabora inoltre con gli Atenei di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Parma, elaborando e pubblicando le graduatorie di parte dei benefici di competenza universitaria, secondo le disposizioni dei bandi di concorso delle rispettive Università, ai quali si rinvia integralmente.

Servizio	Graduatoria provvisoria	Graduatoria predefinitiva[16]
Alloggio per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2025/2026 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi **Alloggio per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2026/2027:** - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	25 agosto 2026	08 settembre 2026
Alloggio per - **matricole** dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello degli Istituti AFAM - **matricole** dei corsi di **laurea magistrale** e dei **corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2026/2027**	10 settembre 2026	24 settembre 2026
Borse di studio, Esonero totale (per studenti che richiedono la borsa di studio): - **matricole** e anni successivi di tutti i corsi;	20 ottobre 2026	17 novembre 2026

[16] Graduatorie elaborate sulla base dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie. Le graduatorie definitive, dove previsto, sono pubblicate entro il mese di maggio 2027, successivamente agli accertamenti sui requisiti di merito e sulla regolarità delle iscrizioni effettuati dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, dalla SSML di Rimini I, dal CIELS Bologna e dalla BSMT.

Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei **corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo** delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	20 ottobre 2026	17 novembre 2026
Assegni formativi	28 gennaio 2027	18 febbraio 2027 (per tale beneficio trattasi di graduatorie definitive)
Esonero no tax area/contribuzione differenziata - generalità studenti - UNIMORE	2 dicembre 2026	20 gennaio 2027
Esonero no tax area/contribuzione differenziata - primo anno laurea magistrale e primo anno scuola di specializzazione - UNIMORE	20 gennaio 2027	17 febbraio 2027
Collaborazioni studentesche retribuite/part-time, Collaborazioni tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità - UNIMORE	20 ottobre 2026	17 novembre 2026
Esonero TOP STUDENT e flat tax studenti extra UE tutti gli studenti- **UNIMORE**	20 gennaio 2027	17 febbraio 2027
Tali date possono subire variazioni dipendenti dal numero di domande presentate.		

L'inserimento nelle graduatorie provvisorie per l'alloggio sulla base dei requisiti economici e di merito avviene senza la preventiva verifica del perfezionamento della domanda tramite PEC o PIN ai sensi dell'art. 14. Pertanto, tale controllo sarà effettuato successivamente e gli studenti che non risulteranno avere perfezionato la domanda tramite PEC o PIN entro i termini previsti dall'art. 14 saranno collocati tra i non idonei nelle graduatorie successive alla valutazione dei ricorsi.

Per tutti gli studenti già assegnatari di alloggio nell'a.a. 2025/2026 (cosiddette CONFERME) è redatto un unico elenco in ordine alfabetico.

15.2 Ricorsi avverso le graduatorie

I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie **si presentano esclusivamente on line**, **dal sito di ER.GO www.er-go.it sezione FAI DOMANDA ON LINE**, improrogabilmente entro le scadenze sottoindicate.

Posto alloggio	**31 agosto 2026** Per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2025/2026 (**CONFERME**): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi **Per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2026/2027:** - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi. **15 settembre 2026:** - **matricole** dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello degli Istituti AFAM - **matricole** dei corsi di **laurea magistrale** e dei **corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2026/2027**
Borse di studio, Esonero totale (per studenti che richiedono la borsa di studio): - **matricole** e anni successivi di tutti i corsi	**27 ottobre 2026**
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei **corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo** delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	**27 ottobre 2026**
Assegni formativi	**10 febbraio 2027**
Collaborazioni studentesche retribuite/part-time, Collaborazioni tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità - UNIMORE	**27 ottobre 2026**
Esonero TOP STUDENT e flat tax studenti extraUE UNIMORE – tutti gli studenti	**29 gennaio 2027**
Esonero no tax area e contribuzione differenziata – generalità degli studenti UNIMORE	**11 dicembre 2026**
Esonero no tax area e contribuzione differenziata – primo anno di laurea magistrale e primo anno di specializzazione UNIMORE	**29 gennaio 2027**
Sono ritenuti nulli i ricorsi presentati oltre la scadenza	

In presenza di errori ER.GO può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie pre-definitive.

15.3 Graduatorie definitive di borsa di studio

Le graduatorie definitive di borsa di studio sono pubblicate, entro il mese di maggio 2027, successivamente agli accertamenti sui requisiti di merito e sulla regolarità delle iscrizioni effettuati dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, dal CIELS Bologna e dalla BSMT. In presenza di errori ER.GO può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie definitive, con successive graduatorie di assestamento.

15.4 Altre forme di tutela

Avverso gli esiti delle graduatorie, gli studenti che ne hanno interesse possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – sezione di Bologna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. Restano ferme tutte le altre forme di tutela previste dalla normativa che regola i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

15.5 Come vengono formulate le graduatorie

1. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno le graduatorie sono ordinate in modo crescente sulla base della condizione economica.
   Il punteggio reddito si ottiene applicando la seguente formula:

$$\frac{1000 - (\text{ISEE dello studente} \times 1000)}{25.000{,}00}$$

   A parità di valore ISEE, la precedenza è accordata in base al voto di maturità e, in subordine, alla minore età anagrafica. Per le matricole di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, a parità di valore ISEE, la precedenza è accordata in base alla minore età anagrafica.

2. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi le graduatorie sono ordinate secondo il merito.
   Per gli studenti iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica, la graduatoria viene formulata mettendo in ordine decrescente "il coefficiente di merito normalizzato" che si ottiene nel modo seguente:

$$\frac{\textbf{(Somma crediti Studente - Somma crediti Minima)}}{\textbf{(Somma crediti Massima - Somma crediti Minima)}}$$

   In caso di parità di coefficiente di merito normalizzato, la graduatoria è formulata in ordine decrescente di voto medio conseguito[17]. A tal fine è attribuito un valore allo scostamento in più rispetto alla media minima, 18/30, equivalente a 0,1 per ogni voto.

   A parità di voto medio (le lodi non sono conteggiate), la graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE.

   In caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata sulla base dei seguenti elementi elencati in ordine di priorità:
   - "minori anni" di iscrizione all'Università
   - "minore età" anagrafica

[17] Si fa riferimento alla media aritmetica.

A parità di numero di crediti conseguiti, la precedenza è accordata agli studenti che non hanno utilizzato il bonus e, in subordine, agli studenti che hanno utilizzato un bonus di valore inferiore, rapportato al valore complessivo del bonus disponibile[18].

Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione, ai dottorati e della S.P.I.S.A. la graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE. In caso di parità, la precedenza è accordata in base alla minore età anagrafica.

Agli studenti che presentano domanda sul percorso di laurea magistrale al primo anno, è attribuita in graduatoria l'idoneità condizionata, qualora dall'interrogazione delle carriere informatizzate degli Atenei risultino non ancora laureati sul percorso di laurea triennale, con almeno 120 CFU al 10/08/2026; sarà invece attribuita la non idoneità in caso di un numero di CFU inferiore a 120 al 10/08/2026.

Agli studenti con in corso accertamenti sui requisiti di accesso o comunque su informazioni dichiarate in domanda non direttamente attribuibili al richiedente (es. numero di cellulare o IBAN) è conferita l'**idoneità condizionata**, con sospensione dell'erogazione dei benefici fino a conclusione dei controlli. In particolare è conferita l'idoneità condizionata in caso di Attestazione ISEE recante ANNOTAZIONI (omissioni e/o difformità), in caso di Modulo integrativo ISEE compilato dal dichiarante per inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica e in caso di Attestazione ISEE provvisoria[19].

Saranno inoltre verificati massivamente tutti i codici fiscali dei richiedenti i benefici e tutti i codici IBAN indicati dai richiedenti per l'accredito della borsa di studio e degli altri interventi economici, con sospensione dell'erogazione della borsa di studio e degli altri interventi economici in caso di irregolarità, fino a quando le posizioni risulteranno accertate.

L'attribuzione dell'idoneità condizionata nelle graduatorie pubblicate sarà oggetto di specifica comunicazione nel DOSSIER UTENTE. Qualora l'esito degli accertamenti evidenzi la mancanza dei requisiti di accesso, i benefici saranno revocati.

15.6 Graduatorie uniche regionali per gli incrementi della borsa di studio

Per gli incrementi della borsa di studio di cui all'art. 2 Sezione II Borse di studio sono predisposte tre graduatorie uniche regionali (una per l'incremento del 15% in caso di ISEE fino a € 12.500,00, una per l'incremento del 20% per le studentesse iscritte ai corsi di studio S.T.E.M., una per l'incremento del 20% in caso di contemporanea iscrizione per l'a.a. 2026/2027 a due corsi di studio ai sensi della L. 12 aprile 2022 e del D.M. e del D.M. 930/2022), ordinate in modo crescente secondo la condizione economica, con punteggio reddito calcolato secondo i criteri previsti al precedente art. 15.5. In caso di parità di punteggio reddito, la precedenza è accordata in base alla minore età anagrafica.

[18] Esempio: lo studente che si iscrive al secondo anno e utilizza 3 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 5 crediti, è equiparato allo studente che si iscrive al 3° anno che utilizza 7 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 12 crediti, o allo studente che si iscrive all'ultimo semestre e che utilizza 9 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 15 crediti.

[19] Vedi **Guida all'ISEE a.a. 2026/2027**.

Art. 16
(Obblighi di informazione all'Azienda)

1. Lo studente è tenuto a comunicare all'Azienda ogni variazione rilevante ai fini dei benefici concessi in base al Bando di concorso. In particolare lo studente che in corso d'anno accademico ottenga da altro ente pubblico o privato una borsa di studio e/o intervento in denaro/servizi avente la medesima finalità di supporto ai costi di mantenimento agli studi, rinunci agli studi, si trasferisca ad altra sede, cambi la propria residenza anagrafica deve darne comunicazione ad ER.GO entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
   In caso di omessa comunicazione o comunicazione tardiva viene applicata una penale pari al 10% delle somme riscosse, fatto salvo l'obbligo di restituzione di quanto percepito.
2. **Qualora lo studente non comunichi il cambio di residenza anagrafica, la revoca della borsa di studio o di altri interventi economici, s'intenderà valida a tutti gli effetti, se notificata presso l'ultimo luogo di residenza comunicato dallo studente interessato all'Azienda.**

Art. 17
(Accertamento della condizione economica e di merito - Sanzioni)

1. L'Azienda, le Università, gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, il CIELS Bologna e la BSMT controllano la veridicità delle autocertificazioni rese, svolgendo verifiche anche successivamente all'erogazione degli interventi economici e/o dei servizi messi a concorso con il presente Bando.
2. Con l'attuazione della normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., D.M. 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo di DSU ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi del richiamato articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie ordinaria, n. 267 del 17 novembre 2014, e i successivi aggiornamenti approvati con decreti direttoriali 29 dicembre 2015, 1° giugno 2016, 12 aprile 2017, 4 ottobre 2019, 31 dicembre 2019, 29 maggio 2020, 7 settembre 2021, 13 dicembre 2023, 2 aprile 2025, decreto dipartimentale 2 marzo 2026), **si sono rafforzati i controlli in fase di rilascio dell'Attestazione ISEE, grazie all'integrazione tra le banche dati che alimentano il sistema informativo dell'ISEE, innanzi tutto quelle dell'Agenzia delle Entrate e di INPS**.
   ER.GO effettuerà un controllo approfondito sulle componenti autodichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle Attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o da INPS, anche richiedendo ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.
   Anche in esito a tali controlli ER.GO invierà all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.
   In ogni caso, è assoggettato a controllo sostanziale con invio degli elenchi dei beneficiari ai Comandi di Guardia di Finanza, almeno il 20% degli aventi diritto, estratti con metodologia a campione, senza escludere l'estensione a tutti gli idonei.
3. L'accertamento dei dati di merito interessa la totalità degli studenti idonei ai benefici, ed è effettuato dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, dal CIELS Bologna e dalla BSMT, prima della pubblicazione delle graduatorie definitive.

SANZIONI
Amministrative

1. Gli interventi e i servizi del presente Bando ottenuti in base a dichiarazioni che risultano non veritiere dopo gli accertamenti, vengono revocati, effettuando il recupero delle somme eventualmente già erogate e dei servizi goduti.
2. Lo studente, inoltre, dovrà pagare una sanzione amministrativa di valore triplo del beneficio concesso (incluso il valore dei servizi).

3. Nel caso in cui lo studente abbia usufruito dell'alloggio, il beneficio sarà revocato e lo studente dovrà pagare una sanzione pari al triplo dell'importo della retta dovuta fino al momento della revoca.
4. Lo studente perderà il diritto ad ottenere qualsiasi altro beneficio per tutta la durata del corso degli studi.

Penali

Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Azienda, le Università, gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini, il CIELS Bologna e la BSMT sono tenute a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria, così da verificare l'eventuale sussistenza dei seguenti reati o di altri eventualmente ravvisabili:

- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.)
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.)

Art. 18
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale (Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR, decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.).

2. Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito delle procedure per l'assegnazione dei benefici e/o dei servizi, o comunque raccolti a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento delle predette procedure, nonché delle attività ad esse correlate e conseguenti, comprese attività di studio e ricerca, queste ultime svolte anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
3. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alle procedure nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione preclude l'effettuazione della relativa istruttoria.
5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di ER.GO individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
   - soggetti terzi fornitori di servizi per ER.GO, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
   - altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali e attività di controllo;
   - altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti delle procedure, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
   - legali incaricati per la tutela dell'Azienda in sede giudiziaria.
7. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di categorie particolari di dati personali potranno essere effettuate da ER.GO nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
8. Si precisa che i dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e che verranno conservati secondo i seguenti criteri:
   - per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
   - per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte.

9. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento.
11. La relativa richiesta va rivolta ad ER.GO, inviando una mail all'indirizzo: **direzione@er-go.it**, utilizzando ove possibile il modulo pubblicato nella sezione "Privacy" del sito istituzionale di ER.GO (**www.er-go.it**). L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (**www.garanteprivacy.it**).
12. La titolarità dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è in capo ad ER.GO, nonché in capo agli Atenei ed agli Istituti per conto dei quali ER.GO gestisce le procedure di assegnazione di benefici e/o servizi.
13. Il Responsabile del trattamento per conto di ER.GO è il Direttore.
14. ER.GO ha designato LEPIDA S.C.P.A. quale Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Art. 19
(Modalità di comunicazione)

1. **Tutte le comunicazioni** dall'Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc.) avverranno di norma tramite la pubblicazione sul DOSSIER UTENTE (servizio on-line ad accesso riservato dal sito internet di ER.GO, consultabile anche su tablet e cellulare) che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.
2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, le informazioni potranno essere veicolate anche tramite SMS, EMAIL ed APP.IO (nel caso in cui lo studente abbia già scaricato l'APP e vi abbia fatto accesso).
3. Le comunicazioni e informazioni veicolate a mezzo del servizio di mail ticketing **SCRIVI** o tramite gli altri servizi e canali di ER.GO non sostituiscono la lettura integrale del Bando di concorso.
4. Gli studenti possono avvalersi del DOSSIER UTENTE, sezione Corrispondenza e protocollo> Invia documentazione per l'invio della documentazione richiesta, nei casi disciplinati dal Bando di concorso.

Art. 20
(Disposizioni per i benefici in relazione alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria) – rinvio

Le disposizioni per ottenere i benefici per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2026/2027, in relazione alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi dentaria e in Medicina veterinaria introdotte con la L. 14 marzo 2025, n. 26, saranno adottate dopo gli aggiornamenti ministeriali sulle tempistiche ed eventuali altre modifiche per il nuovo anno accademico. Gli studenti possono in ogni caso presentare domanda di benefici entro le scadenze del presente Bando (Sez. I Norme Generali – art. 14.3), seguendo le istruzioni indicate nel percorso di compilazione.